



# **COMUNE DI VICO DEL GARGANO**

*(Provincia di Foggia)*

## **REGOLAMENTO DISCIPLINANTE L'ACCERTAMENTO E L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER LA VIOLAZIONE DEI REGOLAMENTI COMUNALI E DELLE ORDINANZE COMUNALI.**

### **Art. 1**

#### ***Oggetto del regolamento***

Con il presente regolamento si disciplinano le modalità di accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni ai regolamenti comunali, alle ordinanze del Sindaco e dei responsabili di settore del comune, salvo che sia diversamente ed esplicitamente stabilito.

E' fatta salva ogni altra previsione sanzionatoria consistente in procedure esecutive aventi per contenuto un fare specifico, attivabili anche d'ufficio con clausola esecutoria.

Rimane altresì impregiudicata l'applicazione, da parte della competente autorità giudiziaria, delle vigenti sanzioni di carattere penale (articolo 650 del codice penale) relative alle ordinanze con tingibili e urgenti.

Ciascun regolamento e ciascuna ordinanza comunale emesso/a successivamente alla entrata in vigore del presente regolamento dovrà indicare in modo esplicito l'importo della sanzione per la sua violazione, nonché il termine e l'autorità competente a ricevere eventuali scritti difensivi e a sentire il trasgressore avverso il verbale di accertamento della violazione.

Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono volte ad assicurare piena efficienza ed efficacia alle attività inerenti all'accertamento e all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza del comune.

Le presenti procedure sanzionatorie non si applicano alle violazioni disciplinari.

### **Art. 2**

#### ***Definizioni***

Quando in questo regolamento si usano genericamente i termini ordinanze o ordinanze comunali si devono intendere sia le ordinanze emesse personalmente dal sindaco sia quelle emesse dai responsabili di settore.

I responsabili di settore con potere di emissione di ordinanza sono identificati con apposito decreto del Sindaco.

Quando in questo regolamento si vogliono indicare le ordinanze di ingiunzione, ovvero le ordinanze di archiviazione degli atti, è detto esplicitamente.

### **Art. 3**

#### ***Applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie***

Alle violazioni delle norme disciplinate da regolamenti e ordinanze comunali, per le quali non siano prestabilite sanzioni amministrative previste da specifiche disposizioni di legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria indicata nell'art. 7 -bis - del D. Leg.vo 18 agosto 2000 n. 267,

come introdotto dall'articolo 16 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che prevede il pagamento di una somma in denaro da € 25,00 (venticinque/00) a € 50,00 (cinquecento/00).

Nelle singole ipotesi sanzionatorie, che devono sempre prevedere una sanzione amministrativa pecuniaria graduata tra un minimo e un massimo, il rapporto tra gli importi edittali deve essere non inferiore a 1 su 6 e non superiore a 1 su 10.

E' consentito il pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689, per tutte le violazioni previste al comma 1°.

La competenza alla determinazione della misura della sanzione è attribuita ai Funzionari Responsabili dei Settori, competenti in materia, in relazione a quanto dispongono gli artt. 54 e 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D. Leg.vo n.267/2000.

Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'interessato per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche.

Non è data la possibilità del pagamento diretto nelle mani dell'agente accertatore.

#### **Art. 4**

##### ***Soggetti accertatori***

Le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi relativi a disposizioni di regolamenti o di ordinanze comunali sono svolte in via principale dalla polizia municipale, ferma restando la competenza di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria a norma dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Il Sindaco può, con decreto motivato, abilitare altro personale dipendente dal comune all'esercizio delle funzioni d'accertamento di cui al comma 1 con riferimento a materie specificamente individuate nell'atto di nomina.

Le funzioni d'accertamento degli illeciti previsti dai regolamenti e dalle ordinanze comunali possono essere esercitate, per specifiche materie, nei casi e con i limiti espressamente previsti dalla legge, da guardie volontarie, e da agenti giurati che ne abbiano facoltà ai sensi della legislazione vigente.

I soggetti di cui ai commi 2 e 3 devono essere muniti di un apposito documento di riconoscimento che attesti l'abilitazione all'esercizio delle funzioni loro attribuite.

Resta ferma la funzione d'accertamento di altri soggetti espressamente abilitati da leggi speciali.

#### **Art. 5**

##### ***Processo verbale di accertamento***

La violazione di una norma di regolamento o di una ordinanza comunale per la quale sia prevista una sanzione amministrativa è accertata mediante processo verbale.

Il processo verbale di accertamento deve contenere come elementi essenziali:

- a) l'indicazione della data, ora e luogo dell'accertamento;
- b) la generalità e la qualifica del verbalizzante;
- c) la generalità dell'autore della violazione, dell'eventuale persona tenuta alla sorveglianza dell'incapace ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 novembre 1981 n.689 e degli eventuali obbligati in solido ai sensi dell'articolo 6 della medesima legge.
- d) La descrizione dettagliata del fatto costituente la violazione;
- e) L'indicazione delle norme e dei precetti che si intendono violati;
- f) L'avvenuta contestazione della violazione o, in alternativa i motivi della mancata contestazione;
- g) Le eventuali dichiarazioni rese dall'autore della violazione;
- h) L'importo e le modalità del pagamento in misura ridotta;
- i) L'autorità competente a ricevere eventuali scritti difensivi e/o a sentire il trasgressore;
- j) la sottoscrizione del verbalizzante e dei soggetti cui la violazione è stata contestata.

Qualora la violazione sia stata commessa da più persone, anche se legate dal vincolo della corresponsabilità (articolo 5 della legge 24 novembre 1981, n. 689), a ognuna di queste deve essere redatto un singolo processo verbale.

Il processo verbale è sottoscritto per ricevuta dal soggetto nei cui confronti è effettuata la contestazione; qualora il trasgressore si rifiuti di sottoscrivere il verbale o di riceverne copia ne viene dato atto in calce allo stesso.

#### **Art. 6**

##### ***Rapporto all'autorità competente***

Fatte salve le ipotesi di cui all'articolo 24, della legge 24 novembre 1981, n. 689, qualora non risulti effettuato il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge citata, l'ufficio, il comando o l'ente da cui dipende il verbalizzante trasmette al funzionario abilitato all'emissione dell'ordinanza individuato nell'art. 7:

- a) l'originale del processo verbale;
- b) la prova dell'avvenuta contestazione o notificazione;
- c) le proprie osservazioni in ordine agli scritti difensivi e/o al verbale di audizione che se presentati/redatti, devono essere trasmessi allo stesso per conoscenza.

#### **Art. 7**

##### ***Competenza a emettere le ordinanze ingiunzione o di archiviazione***

L'emissione dell'ordinanza ingiunzione di pagamento o dell'ordinanza di archiviazione degli atti conseguenti alla verbalizzazione di violazioni riguardanti i regolamenti e le ordinanze comunali compete, previo apposito decreto del Sindaco, al responsabile di settore che ha emesso l'ordinanza violata ovvero, nel caso di regolamenti comunali, al responsabile di settore a cui compete il rilascio del titolo abilitante l'attività sanzionata, ovvero in via residuale, se non altrimenti determinato/determinabile o, nel caso di ordinanze emesse direttamente dal Sindaco, al Segretario Comunale.

In ogni caso non potrà essere identificato, quale autorità competente a emettere le ordinanze ingiunzione o di archiviazione, il comandante della polizia municipale, per salvaguardare la terzietà degli organi giudicanti da quelli che accertano, che però gestisce le procedure sanzionatorie compresa la formazione delle ordinanze di ingiunzione, e pertanto tale funzione spetterà al segretario comunale.

#### **Art. 8**

##### ***Termini per l'emissione delle ordinanze di cui alla legge 24 novembre 1981 n.689.***

L'ordinanza ingiunzione, in via generale, deve essere emessa entro il termine previsto dalla L. 689/1981.

Qualora il trasgressore, un corresponsabile o un obbligato in solido faccia pervenire scritti difensivi l'ordinanza ingiunzione di pagamento o l'ordinanza di archiviazione deve essere emessa entro i termini previsti dalla L. 689/1981;

Nel caso in cui con lo scritto difensivo, o con separato atto, sia richiesta l'audizione personale, questa dovrà essere effettuata, previa formale convocazione, entro i termini previsti dalla L. 689/1981.

Nelle ipotesi di cui al precedente comma 4 il relativo provvedimento deve essere adottato entro il termine previsto dalla L.689/1981, in ogni caso non superando il limite imposto al comma 2.

La richiesta d'acquisizione, per motivi istruttori, di documenti o pareri, sospende il procedimento, ma non può comportare un superamento del limite imposto al comma 2.

#### **Art. 9**

##### ***Determinazione dell'importo delle ordinanze ingiunzioni***

In sede d'irrogazione della sanzione l'autorità amministrativa competente, come individuata dal precedente articolo 7, se ritiene fondato l'accertamento ordina, con ordinanza ingiunzione motivata ai sensi dell'art. 11 della legge n. 689/1981, la quantificazione della somma di denaro dovuta per la violazione entro i limiti edittali previsti dall'art.7 bis del D. Leg.vo 18.08.2000, n. 267.

L'autorità che applica la sanzione pecuniaria può disporre, su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, che la sanzione medesima venga pagata a rate con le modalità previste nella legge 24 novembre 1981, n. 689, questo sia al momento dell'emissione dell'ordinanza ingiunzione che in presenza del solo processo verbale di accertamento, cioè rateizzando l'importo del pagamento in misura ridotta.

Nel caso di richiesta di pagamento in misura rateale i termini di pagamento in misura ridotta si intendono sospesi fin dall'emissione dell'atto di accoglimento o diniego dello stesso.

L'interessato che ha richiesto il pagamento rateale della sanzione si intende in condizioni disagiate quando il suo valore Isee è inferiore a 10.000,00 Euro.

#### **Art. 10**

##### ***Applicazione delle sanzioni amministrative accessorie***

L'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie del sequestro e della confisca, quando previste, è effettuata a norma della legge 24 novembre 1981, n. 689.

#### **Art. 11**

##### ***Disposizioni transitorie e finali***

Le disposizioni di regolamenti comunali, che prevedevano sanzioni amministrative che facevano riferimento agli articoli 106 e seguenti del R.D. 3 marzo 1934, n. 383 devono intendersi abrogate e sostituite, in via generale, dalle corrispondenti disposizioni del presente regolamento.

Quando l'infrazione commessa abbia recato danni a beni di proprietà comunale l'eventuale pagamento della sanzione in misura ridotta, ovvero in misura ordinaria a seguito di emissione di ordinanza ingiunzione, non costituisce risarcimento del danno, che sarà valutato à norma delle disposizioni vigenti in materia.

I regolamenti comunali che prevedono sanzioni amministrative si presumono conosciuti dopo che sono stati pubblicati per 15 giorni all'albo pretorio, salvo di versa esplicita disposizione esplicitata nell'atto.

Le ordinanze comunali che prevedono sanzioni amministrative si presumono conosciute il giorno stesso della loro pubblicazione all'albo pretorio, ovvero il giorno stesso dell'avvenuta notifica all'interessato, salvo diversa esplicita disposizione esplicitata nell'atto.

Il presente regolamento è d'indirizzo per l'individuazione dei procedimenti sanzionatori nei nuovi regolamenti comunali.

Per quanto non espressamente disposto dal presente regolamento si rinvia alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e alla legge regionale.

#### **Art. 12**

##### ***Entrata in vigore***

Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio da effettuarsi dopo che la deliberazione di approvazione di consiglio comunale è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 124 del D. Leg.vo 18.08.2000 n.267.

C:\Documents and Settings\Administrator\Documenti\lett-10\regolamento applicazione sanzioni violazione regolamenti ed ordinanze.doc/dgd